



REPUBBLICA ITALIANA

222/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

ENRICO TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritti al **n. 60875** del registro di segreteria,

promosso da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con

sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n. 21 in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Sergio Preden (c.f.

PRDSRG72L16H501O; pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U; pec:

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.

PTTNL60E49D665K; pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it.

gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T; pec:

avv.giuseppina.giannico @postacert.inps.gov.it) e Antonietta Coretti

(c.f. CRTNNT58D53L117B; pec: avv.antonina.coretti@postacert.inps.gov.it) con elezione di domicilio presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma via Cesare Beccaria n. 29.

Appellante

Contro

omissis, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis* (c.f. *omissis*) rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv. Tommaso Montorsi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, alla via Cesare Battisti n. 5 (pec: tommaso.montorsi@ordineavvocatimodena.it)

Appellato

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte n. 138/2022, pubblicata il 23/5/2022;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 19 settembre 2024, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Cerroni Rita Maria Dina, la relazione del relatore Cons. Natale Longo, l'avvocato Lidia Carcavallo in rappresentanza dell'Inps e l'avvocato Tommaso Montorsi per la parte appellata *omissis*.

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 138/2022, depositata in data 23/5/2022, la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte - ha accolto, nei termini di cui in motivazione, la domanda attorea di

omissis (ex ufficiale dei carabinieri in pensione con decorrenza dal settembre 2020) volta a ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico militare diretto applicando, *ratione temporis*, le diverse aliquote incrementali previste per ufficiali e sottufficiali, con conseguente condanna dell'Inps al pagamento del dovuto, compresi eventuali arretrati maggiorati di interessi e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria.

In dettaglio, il militare, constatato che l'Inps gli aveva applicato la percentuale di incremento annuale prevista per gli ufficiali (1,80%), aveva domandato la rideterminazione del trattamento pensionistico con applicazione della percentuale di aumento (prevista per i sottufficiali) del 3,60% della base pensionabile dal 21° anno di servizio fino al 31/12/1997 e del 2% dal giorno 1/1/1998 alla cessazione del servizio, avendo egli militato fino al 30/12/2017 nel ruolo dei sottufficiali dei Carabinieri (per poi transitare in quello degli ufficiali); tanto in applicazione del disposto dell'art. 54, commi 1 e 6, del T.U. pensionistico nonché del successivo comma 8, che prevede che "in ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio maturati alla data di cessazione dal servizio".

In particolare, la sentenza della Corte piemontese, premesso che l'INPS ha determinato il trattamento pensionistico con metodo retributivo ex art. 24, comma 2, del DL n. 201/2014, convertito nella legge n. 211/2014 (in quanto ritenuto di importo inferiore rispetto a quella ipotetica determinata con metodo misto, ovvero retributivo fino

al 31/12/2011 e contributivo successivamente), ha ritenuto che non vi siano elementi di diritto ostativi all'applicazione dell'aliquota incrementale differenziata in relazione ai diversi periodi di carriera del lavoratore.

Avverso detta sentenza ha proposto appello l'INPS, notificato al ricorrente in data 19/6/2023, articolando i motivi di seguito compendiati.

1) Violazione degli articoli 53 e 54 del T.U. pensionistico.

Secondo l'Inps la vigente disciplina imporrebbe di individuare l'aliquota di computo in base alla qualifica rivestita all'atto del pensionamento senza differenziazioni in ragione del diverso ruolo (sottufficiale e ufficiale) rivestito nel tempo dal pensionato, ciò in quanto l'art. 53 del T.U. pensionistico individua la base pensionabile nell' "ultimo stipendio o ultima paga".

Vi sarebbe dunque una correlazione logico-giuridica e patrimoniale tra la base imponibile e le aliquote previste dalla legge, non potendosi evidentemente applicare un'aliquota prevista per i sottufficiali su una base pensionabile correlata all'ultimo stipendio da ufficiale; tanto più che nella specie il trattamento previdenziale sarebbe stato calcolato interamente con il sistema retributivo.

Quanto poi al disposto dell'art. 54, comma 8 del T.U. pensionistico, l'Inps ha sostenuto che la norma imporrebbe di comparare la pensione calcolata con il sistema retributivo correlato al grado di ufficiale con quella ipotetica astrattamente spettante qualora il dipendente fosse stato collocato in quiescenza con il grado di sottufficiale (con le relative

aliquote); ipotesi di computo non allegata dal pensionato in primo grado né considerata dalla Sezione regionale per il Piemonte.

Pertanto, l'Inps ha evidenziato che l'aliquota reclamata dal pensionato quale ex sottufficiale (3,60%, ridotta al 2% a decorrere dal gennaio 1998 ai sensi dell'art. 17 della legge n. 724/1994) compete, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del DPR n. 1092/1973, esclusivamente al sottufficiale che sia stato collocato in congedo "prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio", nel mentre nella specie il *omissis* sarebbe cessato dal servizio per limiti di età.

Pertanto, l'Inps, richiamata la conforme giurisprudenza contabile maggioritaria, ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello.

Con memoria in atti al 30 agosto 2024, si è costituito *omissis*, rappresentato e difeso come in epigrafe, sostanzialmente ribadendo le argomentazioni già dispiagate nel giudizio di primo grado (computo di diverse aliquote per i diversi ruoli di appartenenza pro tempore), richiamando un calcolo alternativo prodotto (quale documento n. 8 nel fascicolo di primo grado) e versando in atti un computo alternativo riferito ad altro militare in situazione (in tesi) analoga.

Il pensionato ha dunque sostenuto la correttezza della pronuncia del Giudice di prime cure laddove ha statuito il diritto dell'odierno appellato al ricalcolo del trattamento pensionistico, sulla base delle diverse aliquote incrementalmente applicabili in relazione ai differenti periodi di carriera, richiamando giurisprudenza contabile sul punto.

Il pensionato ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza gravata e con vittoria delle spese.

In data 9 settembre 2024 l'Inps ha depositato ulteriore memoria, nella quale ha sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 54, comma 8, del T.U. in materia di pensioni sulla scorta di un'ulteriore motivazione giuridica. In particolare, secondo l'Inps il riferito comma 8 andrebbe applicato in combinato disposto del comma 7, cosicché si evincerebbe che "le pensioni dei militari sono soggette ad un duplice limite: uno incidente sull'importo minimo (quella astrattamente conseguibile con il grado inferiore; comma 8), l'altro su quello massimo (80% della retribuzione massima di riferimento; comma 7).

L'Inps ha quindi evidenziato che l'art. 1, comma 707 della legge n. 190/2014 ha previsto che, per i trattamenti da liquidarsi dal 1° gennaio 2012 nei confronti dei titolari di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, sia posta in pagamento la pensione di importo minore fra i due scaturiti, rispettivamente, dall'applicazione delle regole vigenti prima dell'entrata in vigore della legge Fornero (e dunque secondo il sistema interamente retributivo) e dall'applicazione del nuovo sistema di calcolo introdotto dall'art. 24, comma 2, della legge Fornero (e dunque secondo il sistema misto: retributivo per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 2011 e contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 2012).

Ai fini del calcolo con il sistema interamente retributivo (dunque per il primo dei due importi da comparare), l'art.1, comma 707, della legge n. 190/2014 prevede che la pensione deve essere determinata computando "l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente

maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.

Secondo l’Inps, il legislatore avrebbe “inteso superare il limite massimo di anzianità contributiva utilmente valutabile, pari a 40 anni, e con esso il limite massimo del trattamento pari all’80% della retribuzione pensionabile”.

Pertanto, l’Inps, poiché i due limiti, minimo e massimo (commi 8 e 7 dell’art. 54 del TU pensionistico) sarebbero inscindibilmente connessi, ha sostenuto che l’inapplicabilità del limite massimo indotta dall’entrata in vigore dell’art. 1, comma 707 della legge n. 190/2014 determinerebbe la conseguenziale inapplicabilità del connesso limite minimo di cui al comma 8, che continuerebbe invece ad applicarsi soltanto per i trattamenti pensionistici computati con il sistema misto (per la parte calcolata con il sistema retributivo).

Ad ogni modo, l’INPS ha evidenziato che comunque negli scritti difensivi dell’appellato si riscontrerebbe la totale assenza di argomentazioni e allegazioni relative all’essenziale tema della retribuzione pensionabile sulla base della quale dovrebbe essere calcolata la pensione in applicazione della invocata “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 54, comma 8, del d.P.R. n. 1092/1973, che non potrebbe che essere quella da sottufficiale, con conseguente infondatezza della domanda dispiegata in prime cure.

Pertanto, ai fini della individuazione del trattamento pensionistico dovuto, detto nuovo importo con sistema retributivo, calcolato sulla

base pensionabile da sottufficiale, dovrebbe esser posto in comparazione, ai sensi dell'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014, con quello scaturito all'esito dell'applicazione del criterio misto (retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012 in poi).

All'udienza del 19 settembre 2024, le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive argomentazioni, confermando le relative conclusioni.

Motivi della decisione

[1] Preliminarmente, il Collegio rileva l'ammissibilità dell'atto di appello, pur a fronte dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui *"nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni"*. Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio, la parte appellante ha prospettato la violazione/scorretta interpretazione, da parte del giudice di prime cure, della normativa di riferimento, con specifico riferimento alla violazione degli articoli 53 e 54 del T.U pensionistico.

Pertanto, nei termini *supra* compendati, l'appello deve ritenersi ammissibile.

[2] Ai fini dell'inquadramento giuridico della fattispecie concreta *sub iudice*, pare utile evidenziare che il pensionato, dopo aver militato nei ruoli dei sottufficiali dei carabinieri, è transitato nel ruolo straordinario ad esaurimento (RSE) degli Ufficiali, introdotto, a decorrere dall'anno 2017, dall'articolo 2212 *terdecies* del d. lgs. 15

marzo 2010 n. 66 (come modificato dal d. lgs. 29 maggio 2017 n. 95), ed avente la finalità di assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa dell'Arma, con previsione, tra l'altro, di un contingente di 800 unità e della possibilità di conseguire il grado massimo di capitano.

Sul terreno strettamente previdenziale, occorre altresì rilevare che il militare poteva vantare, alla data del 31/12/1995, un servizio utile ai fini pensionistici superiore agli anni 18, con conseguente applicazione del sistema di computo retributivo ai sensi dall'art. 1, comma 13, della L. n. 335/1995.

Come noto, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 24, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella L. 22/12/2011 n. 214 (c.d. Legge Fornero), come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 23/12/2014 n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime previdenziale contributivo è stato esteso anche a coloro che avevano maturato un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, fermo rimanendo tuttavia che "in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto....."

Con riguardo al caso di specie, occorre in particolare evidenziare che l'Inps ha calcolato il trattamento pensionistico in questione con il sistema interamente retributivo anche con riguardo al servizio successivo al 2011, ai sensi per l'appunto dell'articolo 1, comma 13,

della legge n. 335 del 1995, in combinato disposto con l'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 707, della legge 190 del 2014.

Sistema di calcolo interamente retributivo che non è stato oggetto di contestazione nel presente giudizio.

[3] Con specifico riferimento all'oggetto del contendere, osserva il Collegio che il pensionato, in sede di ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, ha lamentato il mancato incremento della propria base pensionabile con applicazione, rispettivamente, della percentuale del 3,60% (prevista dall'art. 54, comma 6 del T.U. pensionistico per i sottufficiali) dal 21° anno di servizio fino al 31.12.1997, e del 2% dal 01.01.1998 fino alla cessazione dal servizio, avendo egli militato nei ruoli previsti per i militari di truppa e sottufficiali dei Carabinieri fino al 31/12/2017, per poi transitare in quello degli ufficiali fino al pensionamento per raggiunti limiti di età dal 16.02.2019 (e trattenimento in servizio fino al 02.03.2019), in ritenuta violazione del disposto dell'art. 54, commi 1 e 6, del DPR n. 1092/1973.

Al riguardo, il pensionato ha, inoltre, invocato il disposto del successivo comma 8 del medesimo art. 54 del TU pensionistico, a norma del quale "In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio".

In definitiva, il pensionato ha domandato in prime cure che le suddette aliquote (in parte relative ai sottufficiali e in parte agli ufficiali, *ratione temporis*) fossero applicate sulla base pensionabile presa a riferimento dall'INPS (quella evidentemente relativa agli ufficiali, tale essendo la qualifica all'atto del pensionamento), senza peraltro prospettare una ipotetica applicazione sulla base pensionabile dei sottufficiali.

Con la sentenza impugnata, il Giudice territoriale ha ritenuto che sia "del tutto logico" riconoscere aliquote incrementalі diverse ai diversi periodi di carriera del lavoratore, anche in coerenza con il disposto del riferito art. 54, comma 8 del T.U. pensionistico.

[4] L'Istituto previdenziale appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 53 e 54 del d.P.R. n. 1092/1973 per aver il Giudice di prime cure ritenuto applicabili, in sede di determinazione del trattamento pensionistico, le su richiamate differenti aliquote incrementalі previste dal legislatore (3,60% per i sottoufficiali e 1,80% per gli ufficiali) secondo le differenti fasi di carriera ricoperte dal pensionato.

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Ritiene il Collegio che, vertendosi in tema di regime pensionistico interamente retributivo, sia necessario far riferimento, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dell'appellato, al disposto dell'art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973, norma che individua espressamente la "base pensionabile" nell'ultimo

stipendio o nell'ultima paga.

Assume, quindi, rilevanza lo stato giuridico in possesso alla data del collocamento a riposo, cui deve ragguagliarsi il calcolo del trattamento previdenziale spettante secondo la disciplina vigente.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che l'individuazione della base pensionabile nell'ultima retribuzione percepita all'atto della cessazione dal servizio non consente, per i militari transitati, in virtù di apposita normativa speciale, dalla qualifica di sottoufficiale a quella di ufficiale come l'odierno appellato, un'applicazione "mista" o combinata delle normative e dei coefficienti previsti dal legislatore per le differenti carriere dei sottoufficiali e degli ufficiali.

Come rilevato, infatti, per analoga fattispecie, dalla Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, "il punto di partenza di ogni calcolo, nel sistema retributivo, è costituito dalla base pensionabile alla cessazione che è, nella specie, quella maggiore propria del ruolo degli Ufficiali, in cui lo stesso appellante è transitato. Tanto in applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'applicazione del regime pensionistico rileva lo stato giuridico in possesso alla data del collocamento a riposo, come attribuito dalla legge al tempo vigente" (Sez. Giur. App. Regione siciliana, sent. n. 32/A/2023).

Risulterebbe, pertanto, in contrasto con il *supra* richiamato art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973, la determinazione del trattamento pensionistico fondata sulla combinazione della base pensionabile, calcolata sulla retribuzione alla cessazione dal servizio con il grado di ufficiale, e

l'utilizzo di coefficienti previsti per i sottoufficiali mediante un'applicazione "selettiva" della normativa (Sez. Giur. Veneto, sent. n. 260/2022), con commistione di parametri pensionistici di gradi e ruoli diversi del personale militare (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 90/2023). Ritiene, pertanto, il Collegio che, nella vicenda all'odierno esame, debbano ritenersi applicabili le aliquote (che sono in sostanza delle percentuali sulla base pensionabile) riferite alla qualifica di ufficiale, pena il riconoscimento improprio di una doppia e non ragionevole utilità, ovvero quella relativa alla base pensionabile più alta (spettante agli ufficiali) e, nel contempo, delle aliquote eventualmente più alte (quelle da sottufficiale, elevate proprio in correlazione con la più modesta base pensionabile).

[5] Ad ogni modo, nel caso di specie il militare è stato collocato in pensione per limiti di età, cosicchè non risulta applicabile l'invocata (dal pensionato in prime cure) aliquota (avente evidente finalità perequativa con riferimento a militari collocati in quiescenza anticipatamente) del 3,60% prevista per i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri dall'art. 54 comma 6, del TU pensionistico, norma necessariamente da leggere in combinato disposto con il precedente comma 5, testualmente applicabile soltanto ai militari "collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio" (in termini, di recente, App. Sicilia, sent. n. 75/2024; sent. n.32/2023).

[6] Quanto poi all'invocato disposto dell'art. 54, comma 8, del TU pensionistico ("In ogni caso la pensione spettante non può essere

minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio”), in disparte le diverse ricostruzioni interpretative sul suo ambito di applicabilità (cfr: Sez. App. Sicilia, sent. n. 32/2023), la norma risultava, per le ragioni già riferite, già impropriamente richiamata dal pensionato nel ricorso di prime cure, giacchè egli sostanzialmente rivendicava l’applicazione, *ratione temporis*, delle aliquote da sottufficiale senza rapportarle alla base pensionabile da sottufficiale, fattispecie esulante dall’ambito applicativo della disposizione in questione.

Tale disposizione implica, infatti, che si pongano a raffronto il trattamento pensionistico calcolato per intero avendo a base pensionistica il trattamento relativo al grado più elevato, rivestito all’atto del pensionamento, con quello ipoteticamente spettante al militare ove avesse mantenuto il grado inferiore e “in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio”.

In proposito, il pensionato, in coerenza con la peculiare domanda avanzata in primo grado, non risulta agli atti aver fornito, sul terreno probatorio, un computo comparativo adeguato onde dimostrare la vantaggiosità (rispetto alla pensione con base e aliquote da ufficiale) della ipotetica pensione retributiva interamente correlata al grado di sottufficiale (compresa la base pensionabile) “in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio”, ferma ovviamente rimanendo l’inapplicabilità al caso di specie (per le ragioni già chiarite) dell’aliquota del 3,60% di cui al comma 6 del

medesimo articolo 54.

In particolare, l'appellato ha richiamato un computo accluso come allegato n. 8 al giudizio di primo grado e in sede di costituzione in appello ha versato in atti un calcolo relativo ad altro militare (seppure, in tesi, in situazione analoga), quest'ultimo evidentemente non valutabile nel caso di specie.

Tuttavia, il computo alternativo di cui al riferito allegato (peraltro molto semplificato) avrebbe dovuto esser calibrato applicando la base pensionabile da sottufficiale e le relative aliquote ordinarie e non già quella del 3,60%, reclamata in primo grado dal pensionato; nella memoria (versata dal pensionato in prime cure) datata 23/5/2022, cui risulta accluso il riferito allegato n. 8, si fa invece riferimento all'aliquota del 3,60% "dal 21° anno al 31.12.1997".

Sulla scorta delle prefate argomentazioni, devono ritenersi assorbite le ulteriori censure alla sentenza gravata avanzate dall'Inps, relative alla ritenuta inapplicabilità ai trattamenti pensionistici interamente retributivi del comma 8 dell'art. 54 del T.U. pensionistico sulla scorta di un'interpretazione sistematica con il comma 7 del medesimo art. 54 (che pone il limite massimo dell'80 per cento della base pensionabile) e con l'art. 1 comma 707 della legge n. 190/2014, tanto più in quanto non contenute nell'atto di appello e prospettate soltanto nella memoria depositata a ridosso dell'udienza di trattazione, in data 9 settembre 2024.

Pertanto, conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, definendo il giudizio, in integrale riforma della sentenza

impugnata, accoglie l'atto di appello proposto dall'Inps, con conseguente rigetto della domanda giudiziale avanzata da *omissis* in prime cure

[7] Quanto alla regolazione delle spese di difesa, ritiene il Collegio che possano esser compensate, considerata la riscontrabilità di diversi orientamenti giurisprudenziali tra le Sezioni territoriali.

Infine, non v'è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dall'**INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** ed iscritto al n. **60875** del ruolo generale.

Spese di difesa compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Natale Longo

IL PRESIDENTE

f.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 01/10/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi